

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 14 aprile 2011, prot n. 0002727/DB1701

Comune di Santhià (Provincia di Vercelli) - Soc. Svim srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi della D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 7.4.2011 – Comparto A – Diniego.

Premesso che:

il giorno 7 del mese di aprile dell'anno 2011 alle ore 11.00, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota n. 2358/DB1701 del 31.3.2011

In data 5.1.2011 (pervenuta in Regione Piemonte il 5.1.2011) la Soc. Svim srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Santhià (Vc) la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione di un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita di mq. 4175 (in luogo dell'autorizzazione amministrativa di un centro commerciale di mq. 12000 autorizzato con Delibera della Conferenza dei Servizi n. 17882 del 22.11.2000) - tipologia G-CC1 settore non alimentare - ubicato in SS Vercellese Località Moletto Sud Santhià - localizzazione L2 - composto da:

10 medie strutture non alimentari	mq. 3257 compl
7 esercizi di vicinato inf. Mq. 150	mq. 918 compl.

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 30.3.2011, riscontrato che rispetto alla localizzazione L2, riconosciuta dal Comune di Santhià con DCC n. 36 del 11.10.2007 smi in applicazione dell'articolo "Ulteriori Disposizioni" della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, non era stato acquisito il Progetto Unitario di Coordinamento necessario per la valutazione dell'istanza, sulla base del presupposto che per il centro commerciale originariamente autorizzato nel 2000 non fosse stata acquisita la fase di verifica e/o valutazione ambientale prevista dalla LR 40/98, ha proposto alla Società il ritiro dell'istanza.

Preso atto che la Società, a seguito di quanto emerso durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 30.3.2011, ha comunicato che con determina dirigenziale n. 216 del 1.8.2002 è stata acquisita la fase di esclusione del progetto relativo al centro commerciale di mq. 12000 richiesta dalla Soc. Svim ubicato nel Comune di Santhià dalla fase di valutazione ambientale prevista dalla LR 40/98

Pertanto con nota n. 2358/DB1701 del 31.3.2011 veniva convocata, per il giorno 7.4.2011, la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell' art. 9 del d.lgs. 114/1998, per l'esame dell'istanza di cui all'oggetto.

Nel corso della seduta, dopo ampia discussione, valutati gli atti acquisiti

- preso atto che il procedimento istruttorio era viziato dall'accennato presupposto, successivamente rivelatosi erroneo, della mancata acquisizione della verifica e/o valutazione d'impatto ambientale, che aveva fondato, quale conseguenza, la constatazione della mancanza del PUC, previsto dall'articolo "Ulteriori Disposizioni" della DCR n. 59/06
- verificato che invece, con DD 216 del 1.8.2002 era stata acquisita, per il progetto relativo al centro commerciale di mq. 12000 ubicato nel Comune di Santhià, richiesto dalla Soc. Svim srl, l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale previsto dalla LR 40/98 e che pertanto l'istanza,

in applicazione dell'articolo "Ulteriori Disposizioni" della DCR n. 59/906 poteva essere esaminata;

• tenuto conto che:

- lo strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica "PIP Piano per Insediamenti Produttivi" approvato con DCC n. 15 del 203.2004 smi non prevede, per i lotti interessati (A e B) alcuna viabilità pubblica (art. 51 della LR 56/77 smi) di separazione come previsto dall'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 e che tale procedimento deve avvenire con atto del Consiglio Comunale prima del rilascio delle autorizzazioni amministrative
- nella DCC n. 36 del 28.3.2011 viene confermato che la viabilità ciclo-pedonale pubblica di divisione dei lotti d'intervento non è prevista dal PRGI vigente e nello strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica "Piano per Insediamenti Produttivi"
- nella DGC n. 45 del 6.4.2011 viene specificato che la competenza delle Varianti urbanistiche per l'acquisizione delle aree al patrimonio pubblico è di competenza del Consiglio Comunale e che l'attuale situazione amministrativa (decadenza del Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative) rende pressoché impossibili l'adozione di tali atti, sia quella di approvazione dell'opera con contestuale variante al PIP, sia quella di approvazione dell'acquisizione del bene al patrimonio pubblico

ha espresso all'unanimità dei presenti aventi diritto parere negativo alla richiesta in oggetto per non conformità all'art. 6 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

Preso atto dell'esplicito parere negativo espresso dal rappresentante della Regione Piemonte per non conformità alla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, condiviso dal rappresentante della Provincia di Vercelli e dal rappresentante del Comune di Santhià il quale prende atto che la proposta indicata con DGC n. 45 del 6.4.2011 non può essere applicata in quanto nelle nome sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per grandi strutture di vendita non viene consentita la sospensione del rilascio delle autorizzazioni amministrative e che il procedimento deve chiudersi nei tempi previsti dall'art. 9 del d.lgs 114/98

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visto l'art. 6 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.3.2006 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114"

visti gli artt. 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 smi "Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita"

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di non accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta della Soc. Svim srl per l'attivazione di una grande struttura di vendita, centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1 con superficie di vendita di mq. 4175 – Comparto A - settore non alimentare ubicato nel Comune di Santhià ss Vercellese in Località Moletto Sud – localizzazione L2

Il Comune di Santhià, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98, è tenuto all'assunzione del provvedimento finale di diniego, previa comunicazione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4.7.2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, dei motivi ostativi all'ulteriore corso del procedimento, nel rispetto del termine di centoventi giorni a decorrere dal 11.3.2011, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi.

A norma dell'art. 13 c. 2 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 smi, copia del provvedimento comunale dovrà essere inviato alla Direzione regionale al Commercio.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni